

**Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero) emanato con decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287.**

Art. 1 finalità

Art. 2 sostituzione dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 3 integrazione all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 4 modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 5 modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 6 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 7 abrogazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 8 modifiche all'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 9 abrogazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 10 integrazioni all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 11 modifica all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 12 modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 13 modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 14 abrogazione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 287/2010

Art. 15 norma transitoria

Art. 16 entrata in vigore

**art. 1** Finalità

1. Il presente regolamento dispone modifiche al decreto del Presidente della Regione 21 dicembre 2010, n. 287 (Regolamento per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11, 16 e 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8).

**art. 2** Sostituzione dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 è sostituito dal seguente:

<< Art. 4 (Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo sono compilate on line, attraverso il sistema Skeytroller accessibile presso il sito [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it), portale tematico FVGsport.
2. Dopo l'inoltro effettuato in via telematica, la stampa della domanda in formato PDF generata in via telematica, sottoscritta dal legale rappresentante e bollata nel rispetto del regime fiscale vigente dell'imposta di bollo, è inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento oppure consegnata a mano alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie, Servizio attività ricreative e sportive, di seguito denominato Servizio.
3. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga al Servizio entro quindici giorni dalla scadenza del termine di presentazione; qualora detto termine coincida con una giornata festiva, lo stesso si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.

4. Ai fini del rispetto del termine di presentazione delle domande, fa fede la domanda in formato cartaceo presentata con le modalità di cui al comma 2 .
5. Le domande sono presentate a partire dal 1° gennaio fino al termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno; le domande presentate al di fuori di tali termini sono archiviate d'ufficio.
6. Le domande hanno validità limitata nell'anno in cui sono presentate.
7. Le domande sono corredate da:
  - a) una relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende realizzare con la specificazione del periodo di svolgimento e della durata;
  - b) un preventivo dettagliato delle entrate e delle spese, con specifica evidenza delle previsioni di contribuzione diversa da quella richiesta dall'Amministrazione regionale."

**art. 3** Integrazioni all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
    - << a bis) le domande non compilate e convalidate on line, come previsto all'articolo 4;
    - a ter) le domande prive della firma del legale rappresentante;"
  - b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
    - << f bis) le iniziative che prevedono la relativa realizzazione da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo."

**art. 4** Modifiche all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 le parole: "2 punti" sono sostituite dalle seguenti: "15 punti".
2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 le parole: "1 punto" sono sostituite dalle seguenti: "14,5 punti".
3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 le parole: "0,5 punti" sono sostituite dalle seguenti: "14 punti".
4. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 le parole: "1 punto" sono sostituite dalle seguenti: "0,5 punti".
5. Al comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 le parole: "comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".
6. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 le parole: "2 punti" sono sostituite dalle seguenti: "14 punti".
7. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 le parole: "1 punto" sono sostituite dalle seguenti: "13 punti".

**art. 5** Modifiche all'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 sono aggiunti i seguenti:
  - "1 bis Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

1 ter La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili in misura non superiore a euro 50.000,00.

1 quater La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 1 ter riducendo tale misura della percentuale fissa del sei per cento per ogni punto in meno assegnato.

1 quinquies La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 1 quater è soggetta a diminuzione nei seguenti casi: se la misura del contributo risulta superiore al 70 per cento della spesa ammissibile, se la misura del contributo risulta superiore al contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda. In tali casi, la misura del contributo viene, rispettivamente, abbassata all'importo corrispondente al 70 per cento della spesa ammissibile ed all'importo pari al contributo richiesto."

**art. 6** Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 dopo le parole: "comma 1) bis" sono inserite le seguenti: "della legge regionale 8/2003".

2. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 è soppressa la parola: "interamente".

**art. 7** Abrogazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 è abrogato.

**art. 8** Modifiche all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Il comma 4 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 è abrogato.

**art. 9** Abrogazione dell'art. 15 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. L'articolo 15 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 è abrogato.

**art. 10** Integrazioni all'art. 19 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 287/2010, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

"a bis) le domande prive della firma del legale rappresentante;

a ter) le domande che prevedono la realizzazione dell'iniziativa da parte di un soggetto diverso da quello che ha presentato la domanda di contributo;"

**art. 11** Modifica all'art. 20 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 287/2010, le parole: "manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale" sono sostituite dalle seguenti: "manifestazioni sportive di rilevanza almeno regionale".

**art.12** Modifiche all'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 287/2010:

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 sono aggiunti i seguenti:
  - "1 bis Le iniziative sono finanziate secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
  - 1 ter La misura massima del contributo corrispondente al punteggio massimo è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle risorse finanziarie disponibili in misura non superiore a euro 10.000,00.
  - 1 quater La misura del contributo è determinata in ordine decrescente rispetto alla misura massima stabilita ai sensi del comma 1 ter riducendo tale misura della percentuale fissa del 25 per cento per ogni punto in meno assegnato.
  - 1 quinquies La misura del contributo calcolata ai sensi del comma 1 quater è soggetta a diminuzione nei seguenti casi: se la misura del contributo risulta superiore all'80 per cento della spesa ammissibile, se la misura del contributo risulta superiore al contributo richiesto dal soggetto nella relativa domanda. In tali casi, ai sensi dell'articolo 18, comma1 della legge regionale 8/2003, la misura del contributo viene, rispettivamente, abbassata all'importo corrispondente all'80 per cento della spesa ammissibile ed all'importo pari al contributo richiesto."

**art. 13** Modifica all'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Regione 287/2010, è soppressa la parola: "interamente".

**art. 14** Abrogazione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 287/2010

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione 287/2010 è abrogato.

**art. 15** Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione sono fatte salve le domande presentate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, purché integrate mediante compilazione on line con le modalità di cui all'articolo 4 , comma 1 del decreto del Presidente della Regione 287/2010 come modificato dal presente regolamento.

**art. 16** Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE